

---

SCHEDA

*“PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE  
TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  
ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE”*

---

Il Protocollo (approvato con d.G.R. n. 5656 del 3/10/16):

- è sottoscritto da Regione, ANCI Lombardia, Città metropolitana, capoluoghi di provincia, Comuni aderenti e ARPA Lombardia;
- ha carattere di prima sperimentazione e scade il 15 aprile 2017;
- disciplina la collaborazione tra le Parti per attuare le misure temporanee omogenee a carattere locale;
- è rivolto prioritariamente ai Comuni lombardi appartenenti agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e alla zona A- pianura da elevata urbanizzazione e alla zona B - pianura;
- definisce gli impegni a carico di ciascuna delle Parti coinvolte;
- i Comuni possono aderire anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta ai Comuni capoluogo aderenti, ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia.

Le misure si articolano su 2 livelli:

**1° livello** (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)

- Per i Comuni aderenti appartenenti agli Agglomerati e alla zona A, estensione delle limitazioni all’utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell’articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14. Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all’utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14, con l’ulteriore estensione alle limitazioni previste al punto A). In entrambi i casi vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

**2° livello** (al superamento dei 7 gg del valore di 70 microg/mc di PM10 - aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato)

- Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;

**I criteri per l'attivazione delle misure temporanee** - Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione delle ordinanze sindacali da parte dei Comuni aderenti.

Le misure si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni aderenti al protocollo appartenenti agli Agglomerati e alle zone A e B, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m<sup>3</sup>), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D - fondovalle..

**Pubblicazione dei dati** - I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

**Attivazione misure** - Le misure temporanee di **1° livello** si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure temporanee di **2° livello** si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m<sup>3</sup>) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno).

In caso di avvenuto superamento del limite giornaliero per almeno 5 giorni consecutivi e dell'instaurarsi a scala regionale di condizioni meteo complessivamente molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti per il giorno stesso e per i successivi 3 giorni, valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, si anticipa l'attuazione delle misure temporanee dal giorno successivo. Viceversa, all'ottavo giorno dopo 7 giorni consecutivi di superamento, previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti per il giorno stesso (8° giorno) e per il giorno successivo (9° giorno), valutabili con elevata affidabilità della previsione secondo il bollettino "Meteo inquinanti" emesso da ARPA Lombardia, determinano la non attivazione delle misure.

La sospensione delle misure di 1° e/o di 2° livello opera dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e/o di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal 4° giorno.

**Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa** - è rivolta ai generatori di calore alimentati con biomassa legnosa aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW.

Anticipa l'utilizzo della classificazione contenuta nella proposta di certificazione ambientale dei generatori a biomassa legnosa individuata dall'Accordo di bacino padano. Individua 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico ( $\eta$ ) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Il cittadino, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle



Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet. In ogni caso è possibile consultare la specifica sezione del sito istituzionale regionale che contiene i Cataloghi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori.